

Codice A1618A

D.D. 6 settembre 2023, n. 641

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico Richiedente: **AZIENDA AGRICOLA CERETTO S.S.A. (CF/P.IVA 03021420041)** Sede legale: **ALBA - LOCALITA' SAN CASSIANO 34** Sede intervento: **DOGLIANI - BORGATA VALDIBA' (F. 23, partt. 298, 299, 252, 197, 267, 250, 136, 185, 256, 196, 194, 184, 191, 190, 188, 261, 260, 186, 257, 195, 266, 187, 248, 249, 292, 293).**



ATTO DD 641/A1618A/2023

DEL 06/09/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico

Richiedente: AZIENDA AGRICOLA CERETTO S.S.A. (CF/P.IVA 03021420041)

Sede legale: ALBA – LOCALITA' SAN CASSIANO 34

Sede intervento: DOGLIANI – BORGATA VALDIBA' (F. 23, partt. 298, 299, 252, 197, 267, 250, 136, 185, 256, 196, 194, 184, 191, 190, 188, 261, 260, 186, 257, 195, 266, 187, 248, 249, 292, 293)

1. PREMESSO CHE:

- in data 25/7/2023 (ns prot. n. 00105688 del 27/07/2023) lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Dogliani (di seguito SUAP) trasmetteva istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, per lavori di sistemazione agraria finalizzati all'impianto di nocciolo e vigneto specializzato, da parte dell'impresa AZIENDA AGRICOLA CERETTO S.S.A. (CF/P.IVA 03021420041), su superfici di cui al Foglio n. 23, partt. 298, 299, 252, 197, 267, 250, 136, 185, 256, 196, 194, 184, 191, 190, 188, 261, 260, 186, 257, 195, 266, 187, 248, 249, 292, 293) del Comune di Dogliani, per una superficie totale di intervento pari a 133.300 m², non boscati, e per un volume complessivo di movimento terra pari a 23.287,55 m³;

2. CONSIDERATO CHE l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. RICHIAMATA la nota prot. n. 00107130 del 31/07/2023 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 00114199 del 28/08/2023, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale;

6. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, pari a € 511 per volumi di scavo superiori a 15.000 m³;

- il titolare ha dichiarato che la modificazione/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale del territorio e pertanto risulta esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989;

7. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

8. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

9. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013

10. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP del Comune di Dogliani; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge

regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";

- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;

determina

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché l'allegato A, contenente le prescrizioni rilasciate dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 00114199 del 28/08/2023, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'impresa AZIENDA AGRICOLA CERETTO S.S.A. (CF/P.IVA 03021420041) con sede legale in ALBA – LOCALITA' SAN CASSIANO 34, per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, per lavori di sistemazione agraria finalizzati all'impianto di nocchieleto e vigneto specializzato, su superfici di cui al Foglio n. 23, partt. 298, 299, 252, 197, 267, 250, 136, 185, 256, 196, 194, 184, 191, 190, 188, 261, 260, 186, 257, 195, 266, 187, 248, 249, 292, 293 del N.C.T. del Comune di DOGLIANI;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot. n. 00105688 del 27/07/2023) e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte del SUAP del Comune di Dogliani;

- ha validità di 36 mesi a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte del SUAP del Comune di Dogliani; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

- è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;

- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al SUAP del Comune di Dogliani per gli adempimenti di competenza ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati;

F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto

soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*) /A1816A

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 1087 / 2023C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di
protocollo

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore tecnico Piemonte Sud
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Riferimento pratica: nostro protocollo n. 32944 del 31/07/2023

Oggetto: Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. – Richiesta di autorizzazione per lavori di sistemazione agraria finalizzati all'impianto di un nuovo vigneto e nocchieto in Comune di Dogliani (CN), loc. Borgata Valdibà, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici
Richiedente: Azienda Agricola Ceretto s.s.a.
Parere

In data 31/07/2023, prot. n° 32944, è pervenuta dal Settore tecnico Piemonte Sud l'istanza dell'Azienda Agricola Ceretto, tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989 per lavori di sistemazione agraria finalizzati all'impianto di un nuovo vigneto e nocchieto in Comune di Dogliani (CN), loc. Borgata Valdibà, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici .

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- ✓ relazione tecnico – descrittiva a firma del Geom. Armando Cerutti;
- ✓ relazione geologica a firma del Geol. Marco Lano;
- ✓ progetto definitivo con tavole grafiche a firma del Geom. Armando Cerutti;
- ✓ documentazione fotografica.

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale inviata e del sopralluogo effettuato in data 21/08/2023, risulta che il progetto in oggetto consiste in sintesi nella modificazione/trasformazione del suolo tramite scavi e riporti per una superficie totale modificata di circa 133.300,00 mq, finalizzata all'impianto di vigneto (119.500,00 mq) e di nocchieto (13.800,00 mq), con un volume di movimento terra totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a circa 23.287,55 mc, di cui 17.635,55 dovuti ai livellamenti (8.817,77 mc di scavo e 8.817,77 mc di riporto) e 5.652,00 dovuti alla realizzazione delle trincee drenanti.

Si rileva che gli interventi previsti consistono essenzialmente in modesti livellamenti del terreno e nella realizzazione di una rete di regimazione delle acque superficiali e profonde, pertanto sono compatibili con l'attuale assetto idrogeologico del versante, sul quale peraltro non risultano presenti dissesti progressivi.

Referenti:

Geol. Pagliero Antonio

antonio.pagliero@regione.piemonte.it

Arch. Marco Rozio

marco.rozio@regione.piemonte.it

Corso Kennedy, 7, 12100 CUNEO

☎ 0171 321911



Si rammenta che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Si esprime pertanto parere favorevole, per quanto di competenza, alle modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici, sui terreni iscritti al NCT, al Foglio 23, map. 298 parte, 299 parte, 252 parte, 197 parte, 267 parte, 250 parte, 136 parte, 185 parte, 256, 196, 194, 184, 191, 190, 188 parte, 261 parte, 260 parte, 186, 257 parte, 195, 266, 187, 248, 249, 292, 293, per una superficie totale modificata di circa 133.300,00 mq e per un volume di movimento terra totale pari a circa 23.287,55 mc, per la realizzazione degli interventi in oggetto a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
- le lavorazioni agricole non potranno spingersi oltre gli 80 cm di profondità;
- a conclusione degli interventi, tutta la superficie dovrà essere protetta mediante semina di specie erbacee idonee che garantiscano l'inerbimento permanente delle interfile del vigneto e del nocciolo;
- dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, compresi i recapiti finali, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;
- le operazioni di riporto dovranno essere effettuate per strati successivi di massimo 50 cm, ben livellate e compattate;
- eventuali fenomeni di instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato.

Restando in attesa del Provvedimento finale ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i. (di competenza di codesto Settore Tecnico Piemonte Sud) ed a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Bruno IFRIGERIO

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)